

IL TRUST APPLICAZIONI PRATICHE

Dott. Maurizio CERRANO
Wealth Corporate & Tax S.r.l.



Trust e individuo/famiglia

- **BLIND TRUST:** per risolvere il problema del conflitto di interesse potenziale in capo a soggetti con patrimonio e che assumono cariche pubbliche.

Settlor = Beneficiario - Assoluta indipendenza del trustee – Durata legata alla scadenza del mandato – Comitato di sorveglianza

- **TRUST TESTAMENTARIO:** il trustee può assolvere agli stessi obblighi dell'esecutore testamentario con maggiore libertà (no vincoli durata 1+1, libertà di vendere i beni, volontà defunto e non eredi).

Trust e individuo/famiglia

- TRUST E MATRIMONIO: per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi (patti prematrimoniali, separazione dei beni, fondo patrimoniale) e situazioni di crisi matrimoniale

Fondo patrimoniale: trasferimento da parte di un coniuge o dei 2 coniugi di alcuni beni ad un fondo per soddisfare i bisogni della famiglia (167-171 C.C.). Costituzione con atto pubblico e amministrazione del fondo in comunione legale con vincoli su alcuni atti dispositivi (specie in presenza di minori).

Elementi comuni:

- ✓ effetto segregativo,
- ✓ negozio giuridico unilaterale,
- ✓ oggetto non sono i beni ma il vincolo di destinazione sui diritti

Trust e individuo/famiglia

Elementi differenzianti:

- ✓ non solo coniugi,
- ✓ anche beni per i quali non è prevista pubblicità (immobili, mobili registrati, titoli di credito nominativi),
- ✓ durata non limitata al matrimonio o all'età dei figli,
- ✓ segregazione per l'eccedenza dei bisogni familiari,
- ✓ minori oneri di forma e pubblicità,
- ✓ non contitolarità dei diritti,
- ✓ maggiore flessibilità amministrativa,
- ✓ no autorizzazione giudice per alienazione beni se figli minori,
- ✓ esecuzione sui frutti e sui beni da parte dei creditori per obbligazioni assunte per scopi estranei ai bisogni della famiglia,
- ✓ vincolo coniugale labile,
- ✓ spesso mancato raggiungimento obiettivo.

Trust e individuo/famiglia

- TRUST E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO (APT - Asset protection trust)

Proteggere il proprio patrimonio dai creditori futuri su affari ancora da realizzare.

Il disponente, al momento della costituzione del trust, deve essere solvibile nei confronti dei creditori esistenti.

L'azione revocatoria ordinaria (2901 C.C.) prevede *l'eventus damni* (idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore) e la *consilium fraudis* (il creditore deve provare il *consilium fraudis* del debitore)

Spendthrift trust: vincolo di impignorabilità del credito del beneficiario.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20254 del 19/11/2012

Trust e individuo/famiglia

- TRUST E PROTEZIONE SOGGETTI DEBOLI:

per garantire l'assistenza a soggetti deboli in caso non possano essere assistiti direttamente dai familiari. Solitamente si individua un protector che controlli l'operato del trustee e l'eventuale residuo al termine della vita del disabile può venire assegnato ad altri familiari o a enti benefici. Vantaggi rispetto all'amministratore di sostegno L.6/2004.

Trust collettivo nell'interesse dei beneficiari mediante comparti.

- TRUST E TUTELA ANIMALI DOMESTICI:

trust di scopo per garantire l'assistenza ad animali domestici a cui si è particolarmente affezionati in caso di morte del proprietario. Honorary trust (beneficiari vigilano su trustee) Statutory Pet Trust (protector che controlla il trustee ma fondo non eccessivo) Traditional Legal Trust (beneficiario curatore e trustee controllore).

Trust e individuo/famiglia

- TRUST E MANTENIMENTO MONUMENTO SEPOLCRALE O CELEBRAZIONE DI MESSE:

per garantire post morte il mantenimento e la conservazione delle tombe o per garantire la celebrazione di messe (in Italia per esempio un lascito alla Chiesa cattolica vincolato alla celebrazione di una messa perpetua in realtà dura al massimo 14 anni decorsi i quali la Chiesa non ha più obblighi)

- TRUST PER LA GESTIONE DI OPERE D'ARTE

per mantenere l'unitarietà della collezione di opere d'arte provenienti da differenti soggetti o per evitare la loro suddivisioni a seguito di morte del proprietario. Differenza con fondazione.

Trust e operazioni bancarie e finanziarie

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E GARANZIE:

- ✓ Segregazione del bene dal patrimonio del debitore.
- ✓ La sua protezione nei confronti dei terzi costituisce già una valida protezione degli interessi dei creditori, che, entrando a far parte del trust come beneficiari, acquisiscono un interesse preciso.
- ✓ Il trustee potrebbe essere anche il debitore stesso ed i rimedi contro la sua condotta in malafede sarebbero dati dalla possibilità di avere dei constructive trust o di effettuare un tracing del bene.
- ✓ Il trust dovrà essere irrevocabile ed il trustee dovrà impegnarsi a soddisfare i creditori fino all'ammontare del loro credito e restituire al debitore (che è uno dei beneficiari) il saldo, onde evitare di vedere dichiarato nullo il trust per aggiramento del patto commissorio.

Trust e operazioni bancarie e finanziarie

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E GARANZIA (*CONTINUA*)

- ✓ L'aggiunta di nuovi beneficiari (finanziatori che entrino nel pool) è possibile con minori formalità rispetto ad una costituzione in pegno, e non ci sarebbe un problema di formale ordine gerarchico e di escussione delle garanzie.
- ✓ Il trustee sarebbe il vero garante e gestore dei beni messi in garanzia dal debitore, senza il rischio che uno dei creditori, che riceva il pegno, possa compromettere l'operazione con il suo fallimento .

Trust e operazioni bancarie e finanziarie

SOCIETA' FIDUCIARIE

- ✓ Al di là di costi e dei formalismi necessari per realizzare alcune tipologie di operazioni per il tramite di società fiduciaria, esistono delle situazioni in cui queste non possono intervenire (es: acquisto diretto di immobile con soldi del fiduciante che vuole mantenere l'anonimato col venditore)
- ✓ In questi casi l'ostacolo viene aggirato con la costituzione di una società che acquista l'immobile e soltanto dopo interviene la società fiduciaria con l'intestazione delle quote.
- ✓ Il trust potrebbe evitare tutto ciò con un trustee che sulla base di una declaration of trust è egli stesso disponente e trustee (preservando l'anonimato del disponente) e che acquista direttamente, per conto del trust il bene immobile in questione.

Trust e operazioni immobiliari

MULTIPROPRIETA' IMMOBILIARE

- ✓ Col trust si possono risolvere i problemi di conflitto di interesse fra chi promuove e gestisce l'operazione ed i multiproprietari.
- ✓ All'istituzione del trust, che coincide con l'inizio della multiproprietà, il promotore cede gli immobili al trustee, che ne diventa il pieno proprietario, ed il promotore è anche beneficiario fintantochè non ha ceduto tutti i suoi interessi beneficiari ai multiproprietari.
- ✓ La gestione viene affidata ad una organizzazione turistica affiancata da un'associazione consortile dei beneficiari.
- ✓ Ai beneficiari è attribuita l'azione contro il trustee in caso di cattiva amministrazione.
- ✓ Il diritto del beneficiario è cedibile seguendo la procedura della cessione del credito e potrà essere trasmesso per successione testamentaria.

Trust e società

PATTI DI SINDACATO

✓ Qualora vi siano difficoltà nel mantenere patti parasociali a causa di defezioni di uno o più membri (Voting trust):

a) si crea un trust in cui tutti gli azionisti che aderiscono al patto conferiscono le loro azioni per la durata del patto ed il trustee ha pieni poteri di intervento e di voto in assemblea, seguendo ovviamente le linee guida ispirate dai disponenti e controllato da uno o più protectors

b) si crea un bare trust in cui il trustee ha per esempio possibilità ad intervenire ad alcune assemblee per decidere soltanto di specifiche materie (usufrutto temporaneo di azioni). Il bare trust è di fatto un mandatario con rappresentanza, ma il trust gode della segregazione della proprietà dei titoli, che non sono aggredibili dai suoi creditori.

Trust e società

FUSIONE DI DUE GRUPPI

- ✓ Se due gruppi industriali decidono di fondersi e sono strutturati in maniera piramidale con due holding di testa, risulta meno onerosa e complessa la fusione di queste ultime.
- ✓ Per evitare che nel corso della fusione l'azionariato, soprattutto di minoranza, possa causare dei problemi, ecco che tutti gli azionisti possono cedere le azioni in trust, il cui trustee è solitamente un professionista esperto in operazioni straordinarie, che sarà incaricato di portare a termine la fusione e poi rimettere ai beneficiari/azionisti le azioni di nuova entità nelle proporzioni previste.
- ✓ Si prevede solitamente uno o più protectors con il compito di vigilare sulla corretta esecuzione da parte del trustee. Lo stesso schema potrebbe essere utilizzato per le scissioni o scorpori aziendali.

Trust e società

STOCK OPTIONS

- ✓ Trust utilizzato nel mondo anglosassone
- 1) la società istituisce un trust al fine di segregarvi, al termine di ciascun esercizio, l'eventuale componente retributiva da riconoscere agli amministratori e ai dipendenti destinatari del piano a titolo di premio per gli obiettivi economici raggiunti.
- 2) la società, i destinatari e l'erario sarebbero i beneficiari del trust:
 - a) destinatari sarebbero beneficiari finali del trust per un importo pari alle somme segregate nel trust al netto degli oneri fiscali e previdenziali
 - b) la società, per tutta la durata del mandato o del rapporto di lavoro coi destinatari, sarebbe beneficiaria dell'eventuale reddito dei beni in trust e delle eventuali somme che non dovessero essere attribuite ai destinatari (vedi punto 5)
 - c) erario beneficiario delle imposte dovute in caso di attribuzione ai destinatari

Trust e società

3) i destinatari diventerebbero gli unici beneficiari del reddito dei beni in trust alla cessazione della carica (amministratori) o decorso un certo periodo di tempo (dipendenti)

4) i destinatari amministratori cessati dalla carica e decorso l'eventuale periodo di non concorrenza ricevono i beni in trust al netto della fiscalità relativa

5) in caso di violazione del patto di non concorrenza o di altra clausola contrattuale, il trustee trattiene una quota predeterminata fino a quando non sia risolta la controversia

Tale operazione da una parte risponde all'esigenza dei destinatari di vedere segregati in un patrimonio separato i premi maturati, e dall'altra consentirebbe alla società di risultare beneficiaria del reddito generato e di controllare gli obblighi contrattuali potendo avvalersi sul patrimonio in trust

Trust e società

TRUST E GESTIONE UNITARIA DI UNA SOCIETA' HOLDING DI FAMIGLIA

- ✓ Strumento per assicurare un controllo unitario su una società holding di famiglia e per tutelare in modo imparziale sia gli interessi dei familiari attivi (coloro che si occupano della gestione dell'attività commerciale) sia dei familiari passivi (coloro che partecipano all'impresa solo a titolo di investimento di capitale).

Trust e società

TRUST NELL'INTERESSE DEL CREDITORE:

- ✓ Trust quale strumento di conservazione dei beni segregati e di tutela del credito. Trust istituito a garanzia di una singola operazione o destinato alla liquidazione della società.
- ✓ Beni conferiti ad un trust che aliena i beni e soddisfa prima i creditori e poi restituisce al debitore il residuo.
- ✓ Obiettivi da raggiungere:
 - si separano i diritti segregati in trust dal patrimonio del trustee,
 - il debitore perde la titolarità dei beni,
 - viene nominato ad un soggetto professionale il compito di alienare i beni ad un valore di mercato,
 - si dà trasparenza mediante apposita rendicontazione,
 - ottenimento consenso dei creditori prima della loro liquidazione,

Trust e società

- attenuare il rischio che la liquidità ottenuta per effetto dell'alienazione dei beni in trust sia soggetta a procedure esecutive in capo al debitore comportando un non completo soddisfacimento dei creditori,
- ripartire tra i creditori sociali le somme ottenute per effetto dell'alienazione dei beni in trust nel rispetto delle legittime cause di prelazione vantate dai creditori,
- preservare la posizione giuridica dei soggetti che sono titolari nei confronti del debitore di posizioni creditorie incerte nell'esistenza e/o nell'ammontare,
- evitare un patto compromissorio prevedendo che il trustee possa stimare i beni e dopo aver soddisfatto i creditori di restituire le eventuali somme residue al debitore

IL TRUST APPLICAZIONI PRATICHE

Dott.ssa Elena BIGLINO
Studio PALEA




Gli attori del Trust Alfa




GUARDIANO: figura non prevista



SETTLOR: imprenditore



TRUSTEE: nipote del settlor



BENEFICIARI: i 4 figli del settlor



BENI IN TRUST:
partecipazioni societarie
(aziende di famiglia)

Gli attori del Trust Alfa



SETTLOR

- IMPRENDITORE
- IMPROVVISA DIAGNOSI DI UNA GRAVE E FULMINANTE MALATTIA
- SITUAZIONE CONFLITTUALE IN SENO ALLA FAMIGLIA
- DELICATA SITUAZIONE EREDITARIA (4 FIGLI, DI CUI 2 AVUTI DALLA MOGLIE (DA CUI ERA SEPARATO MA NON DIVORZIATO) E 2 DALLA COMPAGNA, DIRETTORE DELLA PRODUZIONE DELLA FABBRICA)
- I FIGLI DELLA MOGLIE ERANO UNO MAGGIORENNE (LAVORATORE IN AZIENDA) E UNO MINORENNE (17 ANNI)
- I FIGLI DELLA COMPAGNA ERANO ENTRAMBI MINORENNI (3 E 4 ANNI)
- MORTE DELL'IMPRENDITORE DOPO QUALCHE MESE DALLA COSTITUZIONE DEL TRUST

Gli attori del Trust Alfa



TRUSTEE

- NIPOTE DELL'IMPRENDITORE
- FORTE LEGAME DI STIMA E FIDUCIA TRA ZIO E NIPOTE
- DISPONIBILITA' DEL NIPOTE A GESTIRE IL PATRIMONIO DELLO ZIO (ABBANDONANDO IL PROPRIO IMPIEGO (QUALE LAVORATORE DIPENDENTE) PER FARE IL TRUSTEE A TEMPO PIENO)

Gli attori del Trust Alfa



BENEFICIARI

- 1 4 FIGLI DEL SETTLOR
- 2 FIGLI DELLA MOGLIE DELL'IMPRENDITORE E 2 FIGLI DELLA COMPAGNA DI ALLORA
- 3 DEGLI EREDI: AL TEMPO MINORENNI



BENI IN TRUST

- **CONFERIMENTO INIZIALE:**

1. 100% DELLE QUOTE SOCIETARIE delle 2 AZIENDE DI FAMIGLIA (1 s.r.l. OPERATIVA (con FABBRICA di PRODUZIONE ED EXPORT IN ALCUNI IMPORTANTI MERCATI ESTERI); 1 s.r.l. IMMOBILIARE (DOVE RISULTA CONCENTRATO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'IMPRENDITORE))

- **BENI IN TRUST:**

1. OGNI ALTRO BENE O DIRITTO CHE IL SETTLOR TRASFERISCA AL TRUSTEE AFFINCHÉ SIA INCLUSO FRA I BENI IN TRUST;
2. I FRUTTI DEI BENI IN TRUST;
3. OGNI BENE O DIRITTO ACQUISTATO PER MEZZO DEI BENI IN TRUST O DELL'IMPIEGO DI BENI IN TRUST.

N.B.: I BENI IN TRUST «SONO SEPARATI DAL PATRIMONIO PROPRIO DEL TRUSTEE E NON SONO IN NESSUN CASO AGGREDIBILI NE' DAI SUOI CREDITORI NE' DAI CREDITORI DEL SETTLOR...» (estratto dell'Atto Costitutivo).

ALCUNE CARATTERISTICHE DEL TRUST ALFA

- DURATA: 30 ANNI
- OBBLIGO PER IL TRUSTEE DI MANTENERE LA PROPRIETA' DELLE QUOTE DELLE 2 SOCIETA' APPORTATE AL TRUST, PER TUTTA LA SUA DURATA
- BENEFICIARI DEL REDDITO DEL TRUST: EREDI DEL SETTLOR. In particolare:
 1. ai figli minorenni spetta:
 - ✓ un assegno mensile di mantenimento;
 - ✓ il rimborso delle spese scolastiche (fino alla laurea, e comunque non oltre i 25 anni di età).
 2. al figlio maggiorenne spetta l'assegno mensile di mantenimento alla sola condizione che lo stesso abbia un impiego a tempo indeterminato (idem per i figli allora minorenni), oltre il compimento del 25° anno di età;
 3. tutti i figli decadranno dai loro diritti in caso di dipendenza accertata da alcool o sostanze stupefacenti.
- BENEFICIARI DEI BENI CONFERITI NEL TRUST: EREDI DEL SETTLOR. In particolare:
 1. al termine della durata del Trust Alfa, ciascuno dei 4 eredi (o, in sua mancanza, i suoi figli (escluso coniuge) o i figli degli altri beneficiari) riceverà il 25% del Patrimonio del Trust;
 2. I beneficiari, nel corso della durata del trust, «...non possono alienare alcun proprio diritto, né in alcun modo disporre, né tali diritti entrano nella massa fallimentare (in caso di fallimento o insolvenza di un beneficiario), né su di essi possono essere compiuti atti di esecuzione...».

LA SOGGETTIVITA' TRIBUTARIA DEL TRUST ALFA

TRUST OPACO = Trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al Trust medesimo

(da Circ.61/E 27/12/2010)

TRUST TRASPARENTE = Trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (*)

(da Circ.61/E 27/12/2010)

TRUST MISTO = Trust al contempo opaco e trasparente

IL TRUST ALFA si configura quale TRUST MISTO

(previsione, da parte dell'Atto Istitutivo, che parte del reddito sia accantonato a riserva e parte sia, invece, attribuita ai beneficiari)

(*) «...LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA DI UN TRUST PRESUPPONE CHE IL REDDITO DA QUESTO CONSEGUITO SIA IMMEDIATAMENTE E ORIGINARIAMENTE RIFERIBILE AI BENEFICIARI. CIO' ESCLUDE CHE VI SIA DISCREZIONALITA' ALCUNA IN CAPO AL TRUSTEE IN ORDINE SIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI SIA ALL'EVENTUALE IMPUTAZIONE DEL REDDITO AI BENEFICIARI STESSI.... AL CONTRARIO, SE IL TRUSTEE HA IL POTERE DI SCEGLIERE SE, QUANDO, IN CHE MISURA O A CHI ATTRIBUIRE IL REDDITO DEL TRUST, TALE DISCREZIONALITA' FA VENIRE MENO L'AUTOMATISMO CHE E' IL PRESUPPOSTO DELL'IMPUTAZIONE PER TRASPARENZA, INDIPENDENTEMENTE DALL'EFFETTIVA PERCEZIONE, IN CAPO AL BENEFICIARIO...» (Risoluzione 425 del 5/11/2008)

PRO and CONS DEL TRUST ALFA

PRO DEL TRUST ALFA

- CONTINUITA' AZIENDALE
- TUTELA DEI FIGLI MINORI (in particolare, di quelli più piccoli)
- TUTELA DEL PATRIMONIO (in particolare la società immobiliare) DA EVENTUALI AGGRESSIONI DI TERZI (qualora la società operativa non fosse andata più bene)
- TASSAZIONE AGEVOLATA SUI DIVIDENDI DELLE 2 SOCIETA' APPORTATE NEL TRUST
- POSSIBILITA' DI 'CRISTALLIZZARE' L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI, IN CASO DI FUTURA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE

PRO and CONS DEL TRUST ALFA

CONS DEL TRUST ALFA

- NECESSITA' DI TROVARE UN TRUSTEE AFFIDABILE, DISPONIBILE A SVOLGERE L'ATTIVITA' A TEMPO PIENO (in quanto era necessario svolgere una vera e propria attività di direzione e coordinamento (di tipo para-imprenditoriale) delle azienda (soprattutto quella operativa))
- PROBLEMI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI LEGITTIMA SPETTANTE AL CONIUGE SEPARATO MA NON DIVORZIATO
- NECESSITA' DI PROVVEDERE ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' APPORTATE NEL TRUST (per la società immobiliare lo stesso trustee; per la società operativa il padre del trustee, fratello del '*de cuius*')
- COSTI DEL TRUSTEE PORTATI A CARICO DELLA SOCIETA' OPERATIVA INDUSTRIALE (per poter dedurre fiscalmente i costi stessi)
- NON E' STATO ESPRESSAMENTE PREVISTO UN COMPENSO A FAVORE DEL TRUSTEE NELL'ATTO ISTITUTIVO

PROCESSO DI SUCCESSIONE GENERAZIONALE DELL'IMPRESA

PROBLEMI:

POSSIBILE DANNEGGIAMENTO:

- DELL'UNITARIETA' DELLA GESTIONE
- DELLA PROPRIETA' AZIENDALE

STRUMENTI DI GESTIONE DI TALE PROCESSO:

- SUCCESSIONE MORTIS-CAUSA (L'AZIENDA, UNITAMENTE AGLI ALTRI BENI DEL DE CUIUS, ENTRA A FAR PARTE DELL'ASSE EREDITARIO, OSSIA DEL PATRIMONIO OGGETTO DELLA SUCCESSIONE)
- TRUST (anticipazione della successione mortis-causa in capo agli eredi del disponente)

IL TRUST COME STRUMENTO DI ANTICIPAZIONE DELLA SUCCESSIONE MORTIS-CAUSA e di TUTELA CONTINUITA' AZIENDALE

IL TRUST e LA TITOLARITA' DELL'IMPRESA:

- IL PASSAGGIO DELL'AZIENDA ATTRAVERSO UNA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA PUO' PORTARE AD UNO SMEMBRAMENTO DELL'AZIENDA A CAUSA DEI POSSIBILI CONTRASTI TRA GLI EREDI, IN RELAZIONE AL VALORE DELLA QUOTA EREDITARIA AD ESSI SPETTANTE.
- CON IL TRUST, IL PATRIMONIO AZIENDALE E' GESTITO DAL TRUSTEE, IN NOME E PER CONTO DEI BENEFICIARI E NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DEL SETTLOR.
- CON IL TRUST, IL SETTLOR PUO' VERIFICARE LE RISORSE UMANE PIU' VALIDE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO; IL TRUSTEE, A SUA VOLTA, HA LA POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE CHI, TRA I BENEFICIARI, E' IN GRADO DI ASSUMERE IL FUTURO CONTROLLO DEL GRUPPO SOCIETARIO.
- CON IL TRUST, IL SETTLOR PUO' DETTARE LE REGOLE PER DISCIPLINARE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AI BENEFICIARI CHE INTENDONO RECEDERE DAL RAPPORTO, AL FINE DI EVITARE L'INTROMISSIONE DI ESTRANEI NEL GRUPPO SOCIETARIO.

IL TRUST COME STRUMENTO DI ANTICIPAZIONE DELLA SUCCESSIONE MORTIS-CAUSA e di CONTINUITA' AZIENDALE

IL TRUST e I VANTAGGI FISCALI:

- TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Es. TRUST anziché HOLDING

Trust residente, discrezionale e con beneficiari non individuati, che detiene una partecipazione in una società di capitali:
tassazione ai fini delle imposte sui redditi

Utile lordo della società: 100

Utile della società al netto di IRES (27,5%) ed IRAP (4%): 68,5

Utile distribuito al trust: 68,5

Utile assoggettato a tassazione in capo al trust ($68,5 \times 5\%$) = 3,425

Imposte corrisposte dal trust ($3,425 \times 27,5\%$) = 0,95; l'imposizione è quindi pari all'1,375%

Utile netto del trust ($68,5 - 0,95$) = 67,55

- POSSIBILITA' DI 'CRISTALLIZZARE' L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI, IN CASO DI FUTURA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE

ALTRI VANTAGGI:

- FLESSIBILITA' DELLO STRUMENTO



STRUMENTI ALTERNATIVI

- PATTI DI FAMIGLIA
- SOCIETA' SEMPLICI
- SOCIETA' HOLDING
- FONDO PATRIMONIALE FAMILIARE

NESSUNO DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI MENZIONATI, TUTTAVIA, PRESENTA LA MEDESIME CARATTERISTICHE E PERMETTE LA STESSA FLESSIBILITA' DEL TRUST!!!

ESPERIENZE PRATICHE

Attualmente il nostro Studio segue 5 Trust:

- Uno utilizzato per gestire una rilevante collezione di quadri;
- Uno titolare di numerose società semplici che stanno promuovendo un'importante operazione immobiliare;
- Uno con funzione di holding di una partecipazione con una rilevante distribuzione annua di dividendi;
- Uno proprietario diretto di numerosi immobili;
- Uno con funzione di strumento per il passaggio generazionale.

Prossimamente è in previsione la costituzione di un Trust per gestire una 'delicata' liquidazione di una società in crisi.

Recentemente abbiamo costituito una *Trust Company* che ha come oggetto l'assunzione di incarichi di trustee per qualunque tipo di trust.

Il Trust e l'abuso del diritto

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20254 del 19/11/2012

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 20254 del 19 novembre 20102, ha fornito la seguente massima (accoglimento di ricorso di un contribuente cui era stata contestata, dall'A.F., un'elusione fiscale per aver costituito un trust su un immobile di famiglia).

«...il Trust costituito per ragioni familiari non è elusione fiscale. Infatti, è contestabile dal fisco solo nel caso in cui l'unico scopo della sua creazione sia l'indebito risparmio di imposta...».

La Corte di Cassazione ha sancito che l'abuso del diritto si verifica in presenza di concorso dei seguenti due fattori:

1. Il contribuente deve aver conseguito una *'vantaggiosa ricaduta fiscale dal suo operato'*;
2. Occorre che *'...tale vantaggio fiscale costituisca la ragione determinante dell'operazione, cioè che non concorrano ragioni e giustificazioni economico-sociali di altra natura, o almeno che esse siano di minimo rilievo. Di guisa, che si possa affermare che l'operazione è stata determinata da considerazioni fiscali...'*.